



## Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 19 DEL 07.08.2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima

convocazione SESSIONE ORDINARIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE STRADE COMUNALI E VICINALI.**

L'anno duemilaSETTE, addì OTTO del mese di AGOSTO alle ore 17,40 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali

ALL'APPELLO RISULTANO:

|                       | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------------|----------|---------|
| ZACCHIA ANTONIO       | X        |         |
| FEDERICI DANIELA      | X        |         |
| FERRETTI SILVANO      |          | X       |
| FEDERICI MARIA LUISA  | X        |         |
| MANNI MAURIZIO        | X        |         |
| ZONETTI DANIELE       |          | X       |
| ZONETTI DOMENICO      | X        |         |
| PADOVANI ANDREINA     | X        |         |
| SPOSINI SANDRO        | X        |         |
| CREMISINI GUALTIERO   | X        |         |
| DI BARTOLOMEI VALERIO |          | X       |
| MARCHESANI FABRIZIO   | X        |         |
| ZUFFETTI ANGELO       | X        |         |
| Totale                | 10       | 3       |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina CAMPAGNOLA la quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, dott. Antonio ZACCHIA, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Consigliere Gualtiero Cremisini propone di rivedere l'elenco e la classificazione delle strade, anche alla luce di quanto disposto nella bozza di regolamento in corso di approvazione.

Per quanto sopra,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**ACQUISITO** il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non necessita del preventivo parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;

**CONSTATATA** la necessità di provvedere ad approvare un regolamento per le strade comunali e vicinali;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) **Di approvare**, come di fatto approva, il regolamento per le strade comunali e vicinali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di disporre** l'abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari ad oggi vigenti in materia in contrasto con il presente regolamento.


IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Marco Ricci)





# COMUNE di TOFFIA

## PROVINCIA DI RIETI

Via di Porta Maggiore n.9 – 02039 – tel. 0765.326032 – fax 0765.326375 –  
P. IVA 00109970574 – e-mail – [comuneditoffia@libero.it](mailto:comuneditoffia@libero.it)

# REGOLAMENTO

## PER LE STRADE COMUNALI

### E VICINALI

\*\*\*\*\*

Approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 07/08/2007

#### Art. 1.

Il Comune di Toffia con il presente regolamento intende regolamentare la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade comunali e vicinali, nonché definire le regole per la loro valorizzazione anche attraverso la costituzione di consorzi, così come previsto dalle leggi 1446/18 e 126/58.

#### Art. 2.

In considerazione della L.R. 72/80 e come definito dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285/92) sono comunali le strade che:

- Congiungono il centro del comune con le sue frazioni;
- Congiungono le frazioni del comune fra loro;
- Congiungono il centro del comune o le sue frazioni con le località che sono sedi di essenziali servizi interessanti la collettività;
- Sono situate all'interno dei centri abitati (eccettuati i tratti di strade statali, regionali o provinciali che li attraversano).

Inoltre vengono classificate comunali le strade risultanti da atti formali di acquisizione delle stesse da parte del Comune (espropri, acquisti, cessioni consensuali).

In base a questi requisiti verrà redatto ed aggiornato l'Elenco delle Strade Comunali.

#### Art. 3.

Tutte le strade non rientranti in altre classificazioni (statali, regionali, provinciali, comunali, militari) e soggette a pubblico transito si definiscono "vicinali" (art. 2 lettera E, della L.R. 72/80).

Di conseguenza, le “strade Vicinali Pubbliche” hanno caratteristiche intermedie tra le strade comunali e le strade vicinali. Sono pertanto caratterizzate da una servitù di pubblico transito a favore della collettività per raggiungere luoghi di pubblico interesse quali nuclei abitati e servizi. Si tratta, cioè, di strade che effettivamente soddisfano i bisogni minori della viabilità pubblica, strade nelle quali è sorto l’uso della collettività in direzione di luoghi o siti di rilevanza pubblica.

#### Art. 4.

Il Comune provvede a redigere e a tenere in corrente e in ordine l’Elenco Generale delle Strade Comunali e di quelle vicinali soggette a servitù pubblica, chiamate semplicemente “vicinali” dalla L.R. 72/80 e queste poi assimilate alle comunali (D.L. 285/92) ai soli fini del Codice della Strada. Tale elenco ha valore per tutti gli effetti (art. 20 della Legge sui LL.PP. n. 2248/1865).

Il “Piano Catastale delle Strade” dovrà comprendere gli elaborati previsti dalla normativa vigente, che attualmente sono i seguenti:

- Il Piano Catastale delle strade comunali interne al centro abitato, sia del capoluogo che delle frazioni, il quale si compone delle strade comunali interne.
- Il Piano Catastale delle strade comunali esterne al centro abitato, sia del capoluogo che della frazione, il quale si compone di:
  1. Carta del territorio comunale in scala 1:25.000;
  2. Elenco generale delle strade comunali esterne;
- Il Piano Catastale delle strade vicinali che si compone di :
  1. carte del territorio comunale in scala 1:25.000;
  2. elenco generale delle strade vicinali.

#### Art. 5.

Al fine di permettere la definizione della percentuale di concorso del Comune nelle spese per la manutenzione e sistemazione delle strade vicinali pubbliche (come previsto dall’art. 3 del D.L. Lgt. N. 1146/18), viene stabilito il principio della partecipazione maggiore o minore in relazione alla maggiore o minore utenza.

Il Consiglio Comunale, in base alle proprie valutazioni, definisce la percentuale di concorso nelle spese in base ai seguenti criteri:

- Numero delle persone fisiche e/o giuridiche residenti nel Comune e domiciliate nei fondi latitanti le vie, oppure nei cui fondi latitanti svolgono un’attività di sostentamento (per es. conduzione agricola) con sede legale nel Comune, dato da aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Esigenze di percorrenza per raggiungere spazi attrezzati, servizi, strutture di interesse collettivo;
- Esigenze di percorrenza per raggiungere luoghi e strutture lavorative.

**Art. 6.**

Fermo restando il diritto di iniziativa del comune nel caso di Strade Vicinali Pubbliche, la procedura per la costituzione dei consorzi è identica sia che si tratti di consorzi di Strade Vicinali Pubbliche, sia che si tratti di consorzi per Strade Vicinali.

La costituzione di consorzi può avvenire sia su iniziativa della Giunta che a seguito di domanda presentata al Sindaco da parte di un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno 2 terzi della spesa occorrente per le opere proposte (art.2 d.l.lgt. n. 1446 del 1918), sulla base di una perizia sommaria di massima. Alla domanda ed alla perizia deve unirsi anche il Progetto di Statuto Consorziabile e lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione delle spese fra essi.

La Giunta municipale, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, da depositare per la durata di 15 giorni presso l'ufficio comunale, dandone avviso al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e notificandolo agli utenti a mezzo del messo comunale.

Esaurita la fase istruttoria, la Giunta, prima di formulare le proprie proposte al Consiglio Comunale, dovrà sentire gli utenti per recepire eventuali suggerimenti ed osservazioni che gli stessi possono avanzare in ordine al progetto di costituzione del consorzio.

Il Consiglio Comunale, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di riparto della spesa.

E' quindi rimessa al Consiglio Comunale la valutazione della sussistenza delle condizioni per la costituzione del Consorzio.

Più strade vicinali di uso pubblico e tra loro interconnesse possono essere riunite in un unico Consorzio di gestione anche dopo la costituzione di singoli Consorzi, a condizione che a farne richiesta al Sindaco siano almeno un terzo degli utenti di ciascuna strada vicinale che s'intende inglobare nel Consorzio.

**Art. 7.**

Il concorso del Comune nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle Strade Vicinali Pubbliche varia da un quinto a un terzo della spesa, a seconda la diversa importanza delle strade. Il Comune è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso (art.3 del D.L. Lgt. 1446/18). Per le altre Strade Vicinali il concorso del Comune nelle spese è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione i misura non eccedete il quinto della spesa (art. 3 D.L.Lgt. n. 1446/18).

**Art. 8.**

Entro la metà del mese di ottobre di ogni anno, ciascun Consorzio costituito ai sensi della L. 1446/18 provvede a far pervenire al Comune il piano d'interventi previsti per l'anno successivo, con relativo piano economico e finanziario, al fine di permettere la valutazione delle spese che è possibile prevedere nel capitolo "Manutenzione strade comunali e vicinali" del bilancio di previsione (art.4 del D.L. Lgt.n. 1446/18).

**Art. 9.**

Per le strade vicinali soggette ad uso pubblico il Sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza o non si adempia entro il termine prefissato agli ordini ricevuti (in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.L. lgt.1446/18). Nei casi di lavori urgenti eseguiti d'ufficio su strade ove non siano ancora costituiti Consorzi, la quota di partecipazione del Comune alle spese viene stabilita dal competente organo decisionale in considerazione dell'art.5 e secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento.

La quota di partecipazione degli utenti verrà stabilita per il 70% sulla base della superficie dei terreni latitanti le strade, e per il 30% in base alla lunghezza di percorrenza della strada per raggiungere i fondi.

Pertanto, stabilito l'ammontare della spesa da ripartire, il 70% di tale importo sarà ripartito proporzionalmente rispetto alle superfici dei fondi latitanti le vie; il rimanente 30% sarà ripartito proporzionalmente alle lunghezze di percorrenza della strada in oggetto, avendo computato la lunghezza della strada come sommatoria delle singole lunghezze di percorrenza.

Calcolo della quota (A) di partecipazione in base alla superficie del fondo

|   |  |
|---|--|
| A | $\left( \text{Mq del fondo} \right) \times \left( \frac{70\% \text{ dell'importo dei lavori}}{\text{Totale superficie dei fondi latitanti}} \right)$ |
|---|--|

Calcolo della quota (B) di partecipazione in base alla lunghezza di percorrenza della strada per raggiungere il fondo:

|   |  |
|---|--|
| B | $\left( \text{Ml da percorrere} \right) \times \left( \frac{30\% \text{ dell'importo totale dei lavori}}{\text{Somma delle singole lunghezze di percorrenza}} \right)$ |
|---|--|

Quota totale di partecipazione: Totale = [A] + [B]

#### Art. 10.

Nell'esecuzione delle opere di manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, la partecipazione del Comune alle spese (nella misura prevista dal presente regolamento) può avvenire sotto forma di messa a disposizione di personale proprio e mezzi propri.

#### Art. 11.

Ogni uso od occupazione del suolo che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni del transito sulle strade vicinali, dovrà essere autorizzata dal Comune ed avuto specialmente riguardo alla migliore utilizzazione dei fondi e delle attività cui la strada serve (art. 14 dl D.L.Lgt. 1446/18).

#### Art. 12.

Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal Comune, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 13.**

Ai fini di un'efficace regimentazione delle acque, il concetto di manutenzione e sistemazione delle strade s'intende esteso non solo alle cunette, che dovranno essere previste ad una distanza massima di 10/20 metri, una dall'altra, ma anche ai fossi, per i quali dovranno effettuarsi adeguate operazioni di pulizia e manutenzione.

**Art. 14.**

Nei casi in cui le scarpate, sia in taglio che in riporto delle strade comunali o, vicinali, manifestino attitudine alla franosità si dovrà procedere, in prima istanza e con criteri preventivi, alla piantumazione delle stesse e/o alla integrazione del patrimonio arboreo esistente con essenze arboree autoctone, scelte tra quelle a più rapido sviluppo.

**Art. 15.**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi latitanti le strade vicinali di provvedere alla potatura del verde e delle siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade. E' fatto obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale nascondendo la segnaletica verticale, pregiudicando la visibilità per la circolazione ed intralciando la regolare percorrenza dei mezzi ingombranti e provvedere costantemente alla rasatura dello stato erbaceo.  
E' fatto obbligo di rimuovere immediatamente, dalla sede stradale e dai canali di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, la ramaglia e le erbe di qualsiasi specie e dimensione cadute a seguito della potatura.

**Art. 16.**

E' vietato deviare, ostruire o interrompere i canali creati per lo scolo delle acque meteoriche lungo le strade, nonché utilizzarli per il decorso di fluidi diversi da quelli meteorici.  
E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi latitanti le strade vicinali di mantenere una corretta ed efficiente funzionalità dei canali di scolo attraverso periodiche ripuliture degli stessi.  
E' fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi sui quali insistono fossati di qualsiasi dimensione garantire lo scorrimento delle acque meteoriche attraverso periodiche ripuliture degli stessi.

**Art. 17.**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale provvederà a valutare l'opportunità di modificare e/o integrare lo stesso in base alla eventuale difficoltà di applicazione.

**Art. 18.**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli art. 45 e 46 della legge n° 267/2000 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.